

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 25.04.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA Spa.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n.12 del 22 marzo 2020: recepimento del documento “Gestione informatizzata dei posti letto Covid-19” proposto dal CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) anche sulla corretta adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Ordinanza n.13 del 22 marzo 2020: sulla gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n.16 del 26 marzo 2020: indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nell'ambito delle strutture residenziali sociosanitarie; divieto di accedere alle strutture sociosanitarie da parte di familiari e conoscenti.

Ordinanza n.19 del 30 marzo 2020: garantita la mobilità del personale delle strutture convenzionate e dei volontari impegnati nelle attività afferenti la gestione del Banco alimentare dirette alla raccolta e alla distribuzione di generi di prima necessità, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo; le strutture convenzionate e i volontari si adoperino per effettuare il minor numero di trasferimenti.

Ordinanza n.20 del 31 marzo 2020: garantita la mobilità alle Caritas Diocesane, alle Caritas Parrocchiali e agli enti gestori del terzo settore ad esse collegate al fine di proseguire nell'attività di quotidiana raccolta dei beni alimentari, di redistribuzione alle strutture che assistono i poveri e nello svolgimento del servizio di consegna a domicilio, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.

Ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020: Assistenza sociosanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie.

Ordinanza n. 25 del 7 aprile 2020: disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19.

Ordinanza n. 28 dell'8 aprile 2020 - fino alla conclusione dell'emergenza: implementazione del coinvolgimento delle Case di Cura private accreditate attraverso appositi accordi di collaborazione.

Ordinanza n. 29 dell'8 aprile 2020: le edicole possono restare aperte anche nei giorni festivi, con chiusura, nei suddetti giorni festivi, entro le ore 13.30; tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 8 aprile 2020 devono segnalare il proprio rientro alla Regione.

Ordinanza n. 30 dell'8 aprile 2020: in materia di ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie delle Regione Abruzzo.

Ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020 - fino al 3 maggio: nei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore: divieto di praticare attività motorie e sportive all'aperto, divieto di circolare a piedi o con velocipedi, salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, sospensione di tutte le attività produttive e commerciali (escluso generi alimentari, farmacie, ecc.), sospensione di tutti i cantieri, chiusura parchi e cimiteri e dei mercati rionali all'aperto.

Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020: misure per le strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie; priorità di accesso alle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie dei pazienti no-covid provenienti da Presidi Ospedalieri pubblici rispetto a quelli provenienti dal territorio, fino al termine dello stato di emergenza.

Ordinanza n. 33 del 10 aprile 2020 - per 60 giorni: telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico.

Ordinanza n. 34 del 10 aprile 2020 – per 60 giorni: telemedicina applicata al diabete.

Ordinanza n. 36 del 13 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: chiusura parchi acquatici, stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; consentita attività di manutenzione aree pubbliche e private compresi orti, vigneti ed ortofrutticole in genere.

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le ordinanze più recenti evidenziate in celeste

Ordinanza n. 37 del 15 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi e possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 21:00, fatta eccezione per le edicole, le farmacie e le parafarmacie; chiusi al pubblico i parchi avventura e le relative aree di pertinenza.

Ordinanza n. 38 del 16 aprile 2020 – Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo.

Ordinanza n. 39 del 18 aprile 2020 – I Direttori Generali delle ASL devono disporre affinché sia rispettato il vigente “Protocollo operativo per prelievo campioni biologici, comunicazione risultati test, ricognizione e predisposizione dati clinici e statistici”.

Ordinanza n. 40 del 18 aprile 2020 – Il 27 aprile 2020 nel Comune di Avezzano possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Ordinanza n. 41 del 20 aprile 2020 – indicazioni tecnico - organizzative di gestione dell'assistenza a pazienti con malattia rara nella situazione emergenziale da COVID-19, al fine di garantire uniformità degli standards e delle procedure, equità di accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutte le parti interessate; nell'Allegato A il “Percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara”.

Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 – Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aerulici per la climatizzazione degli ambienti.

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;
- questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;
- i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni.

Ordinanza n. 44 del 20 aprile 2020:

- a decorrere dal 27 aprile 2020 e **fino a diversa disposizione**, consentita l'erogazione di prestazioni di attività ambulatoriale, inclusa la chirurgia ambulatoriale delle strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate, relative a richieste di esami o visite in classe di priorità B (Breve), in aggiunta alle prestazioni -- mai sospese - della classe di priorità U (Urgente);
- prosegue, fino a diversa disposizione, la sospensione temporanea delle attività ambulatoriali per le priorità D (Differibile) e P (Programmata);
- le Aziende Sanitarie valutano la possibilità di identificare e istituire - preferibilmente presso strutture sanitarie distrettuali/territoriali - percorsi e spazi (sale d'attesa) dedicati e di preordinare gli accessi attraverso un'adeguata organizzazione delle prenotazioni con particolari modalità: regolazione degli ingressi, divieto di permanenza nelle sale d'attesa degli accompagnatori dei pazienti, obbligo, per pazienti e accompagnatori, di indossare la mascherina chirurgica per accedere a qualunque tipo di prestazione; divieto di accesso a chi presenta sintomi simil-influenzali e temperatura corporea superiore a 37,5, obbligo di igienizzare le mani in ingresso e in uscita;
- dal 20 al 27 aprile le Aziende Sanitarie provvedano alla preparazione di un piano del recupero dei pazienti e di revisione dell'offerta secondo le modalità descritte nell'Allegato A;

- prosegue la sospensione delle attività intramoenia, salvo: prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche; prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in ADI; prestazioni dialitiche; controlli chirurgici e ortopedici post-intervento; terapia del dolore; prestazioni connesse alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita); attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A; prestazioni dei servizi pubblici nell'area salute mentale dell'età evolutiva e dell'età adulta e i servizi sulle dipendenze (SERD); prelievi ambulatoriali a carattere d'urgenza, e le prestazioni TAO; **vaccinazioni obbligatorie secondo calendario nazionale vigente**; attività connesse alla donazione del sangue;
- non sospese le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera acuta e post-acuta; le ASL valuteranno per condizioni disabilitanti ad andamento cronico, con o senza riacutizzazioni, modalità alternative di presa in carico (teleassistenza, teleconsulto) relative a persone che non hanno presentato un recente evento acuto disabilitante;
- proroga della sospensione per tutti i ricoveri programmati, ad eccezione degli interventi di ricovero non procrastinabile come definiti.

Ordinanza n. 45 del 22 aprile 2020: viene assicurato il rigoroso rispetto di tutte le misure previste e consigliate dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev.; revocata la zona rossa per contrada Caldari di Ortona; il 28 aprile 2020 nel Comune di Sulmona possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Ordinanza n. 46 del 23 aprile 2020:

- **dal 24 aprile p.v. e fino al 3 maggio 2020**, anche nei giorni festivi, consentite: la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane e l'attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca;
- il 28 aprile 2020 nella Città di Spoltore possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- il 2 maggio 2020 nella Città di Pescina e nel Comune di Pratola Peligna possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Ordinanza n. 47 del 23 aprile 2020: revoca delle misure restrittive nei Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino.

Ordinanza n. 48 del 24 aprile 2020: **Fino alla durata della emergenza Covid-19**, sospeso il termine perentorio del 31 gennaio per la domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale; le domande sono istruite dal Servizio regionale competente nel più breve tempo possibile, con il fine di poter consentire una celere iscrizione della Organizzazione che ha fatto richiesta e l'aggiornamento dell'Elenco territoriale, che deve avvenire a cadenza mensile, a partire dal mese di maggio 2020.

BASILICATA

Ordinanza n. 12 del 27 marzo 2020: fino al **26 aprile 2020**, divieto di allontanamento dall'area intercomunale e divieto di ingresso nel medesimo territorio nei comuni di Tricarico, Irsina, e Grassano (Provincia di Matera).

Ordinanza n. 13 del 31 marzo 2020: sino **31 luglio 2020** nuove modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020: fino al **26 aprile 2020** divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per il comune di Moliterno (PZ).

Ordinanza n. 17 dell'11 aprile 2020 - confermate le disposizioni di precedenti ordinanze fino al 3 maggio:

1. sospensione attività di barbiere, parrucchiere, istituti di bellezza, manicure e pedicure, tatuaggio e piercing;
2. sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezioni di quelli per vendita prodotti alimentari;

3. obbligo ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato di mettere a disposizione della Regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati;
4. i soggetti provenienti da altre regioni devono comunicare tale circostanza al proprio medico di base o al numero verde dedicato e osservare isolamento domiciliare per 14 giorni con divieto di contatti sociali, spostamenti e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;
5. riduzione del 50% della programmazione servizi di trasporto pubblico locale e riduzione della programmazione dei servizi di Trasporto pubblico locale ferroviario;
6. divieto di spostamento delle persone in entrata e in uscita dalla regione Basilicata fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali ovvero per gravi motivi di salute e divieto a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio abitazione o residenza salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.

Ordinanza n. 18 del 15 aprile 2020 – fino al 3 maggio:

1. nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile 2020, e di venerdì 1 maggio e domenica 3 maggio 2020 chiusura obbligatoria al pubblico delle attività commerciali di vendita al dettaglio incluse le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ad esclusione delle edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
2. le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati, consentita esclusivamente in due giorni alla settimana, nelle giornate del martedì e del venerdì, esclusi comunque i festivi e i prefestivi;
3. fermo il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, consentita, limitatamente ad una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l'attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole;
4. consentita l'attività motoria strettamente individuale nelle immediate vicinanze della propria abitazione, residenza o domicilio;
5. per le attività non sospese, ammessa l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge;
6. vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza n. 19 del 17 aprile 2020 – chiusura di tutte le attività commerciali domenica 19 aprile, fatta eccezione per farmacie, edicole e tabaccai.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali (da sottoporre al test tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e delle strutture residenziali, i pazienti ospedalizzati e tutti gli ospiti delle strutture residenziali che hanno segni e sintomi compatibili, con particolare riferimento agli individui sintomatici e agli individui con patologie croniche e/o uno stato immunocompromesso).

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 28 del 10 aprile 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza: applicazione sul territorio regionale delle forme speciali di gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 – fino al 3 maggio:

1. consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui in questo momento si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di necessità, ovvero per motivi di salute;
2. vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

3. i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, per spostamenti consentiti, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
4. nel caso di spostamenti non derivanti da motivi di lavoro o di salute, sussiste l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi;
5. consentiti gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, solamente in prossimità della propria abitazione;
6. le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
7. consentita l'eventuale presenza di accompagnatori esclusivamente per motivi di salute, ovvero per motivi di lavoro;
8. vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale;
9. consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell'abitazione; analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili; per le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore;
10. consentito ai Ministri del Culto recarsi presso il luogo di culto di competenza, assimilato ad "esigenze lavorative", per il solo tragitto abitazione-luogo di culto e senza la possibilità di avere contatti con i fedeli;
11. vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi;
12. consentito l'utilizzo dei distributori automatici;
13. obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all'interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; con particolare riferimento alla presenza fisica presso: a) le attività commerciali consentite e aperte al pubblico; b) gli uffici pubblici e privati; c) gli isolamenti e le quarantene.

Ordinanza n. 31 del 16 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: trattamento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 32 del 17 aprile 2020 – fino al 3 maggio:

- consentiti gli spostamenti correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori amatoriali;
- ammesso lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere;
- non inibita l'attività di trasformazione di prodotti dolciari nei giorni festivi, fermo restando che la stessa deve essere svolta in locali non aperti né accessibili al pubblico, mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di "consegna a domicilio".

Ordinanza n. 34 del 24 aprile 2020 – nei Comuni di Oriolo (CS), Melito Porto Salvo (RC), Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le misure restrittive già fissate. Nei Comuni di Montebello Jonico (RC), Cutro (KR), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale (CZ), Fabrizia (VV), invece, cessano di avere efficacia, a far data dal 27 aprile 2020.

Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020 – dal 27 aprile: consentite le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell'allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili; rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile; le sedute di **vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni.**

Ordinanza n. 36 del 24 aprile 2020 – dal 24 aprile:

- revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite;

- gli esercizi devono adottare le misure previste nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che ne è parte integrante;
- consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione - anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall'autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne;
- consentita la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti;
- possibili gli spostamenti correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.

CAMPANIA

Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 – fino al 3 maggio: prorogate le precedenti misure:

1. sospesa attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi interventi urgenti e necessari alla sicurezza o ai servizi essenziali;
2. obbligo di comunicazione per tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
3. obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e compilare l'autocertificazione per tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali;
4. obbligo per tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale;
5. divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi; ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute; non consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
6. riduzione della programmazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto, garantendo i servizi essenziali;
7. i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI; vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali;
8. raccomandazione alle Diocesi della regione di assicurare la sospensione di qualsiasi forma di riunione, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico.

E inoltre:

9. sospeso il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;
10. consentito il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00.

Ordinanza n.35 del 19 aprile 2020 - fino al 25 aprile: nel Comune di Saviano (NA) divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle

attività degli uffici pubblici e chiusura delle strade secondarie, rafforzamento e l'ampliamento degli screening sanitari.

Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 - dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020:

- consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio;
- nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1° maggio 2020, obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante.

Ordinanza n.38 del 23 aprile 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza: disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti.

Ordinanza n.39 del 24 aprile 2020 - 27 aprile al 3 maggio:

- consentite le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, anche se sospese, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;
- consentita l'attività edilizia; approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili;
- consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi, con il rispetto di determinati;
- obbligo, agli esercenti e agli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento;
- resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari;
- consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n. 49 del 25 marzo 2020: i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Decreto n. 53 del 2 aprile 2020: proroga la durata dell'incarico del Dott. Sergio Venturi come commissario emergenza Covid-19 sino al **31 luglio 2020**.

Decreto n. 61 dell'11 aprile 2020 - dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

1. l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse; se lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per esigenze fisiologiche dell'animale di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione;
2. sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;
3. sospesa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita;

4. le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici; soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonché le "altre tipologie ricettive", comunque denominate ad eccezione di quelle collegate alla gestione dell'emergenza, al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone impossibilitate al rientro; all'interno di strutture ricettive restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano;
5. chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza;
6. sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari; sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante; non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
7. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all'interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
8. ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari;
9. sempre consentita la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico quando è prevista la consegna al domicilio del cliente;
10. chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
11. confermate le disposizioni in merito alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario e con autobus, per il trasporto pubblico non di linea come il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente nonché il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani; i servizi di trasporto pubblico su autobus e ferroviario regionale, saranno oggetto di monitoraggio.

Decreto n. 66 del 22 aprile 2020 – (integrazioni all'Ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020) **dal 23 aprile fino al 3 maggio:**

1. consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali;
2. consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
3. consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
4. consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio e, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;
5. sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
6. sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Decreto n. 69 del 24 aprile 2020 –

- disposto, a partire dalla prossima settimana, a cura delle competenti strutture regionali un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4.5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico;

- dal 27 aprile consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio; resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
- dal 27 aprile consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento;
- dal 27 aprile nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, cessano le misure restrittive;
- restano in vigore fino al 3 maggio le disposizioni sui controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone nella Provincia di Rimini.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Ambiente n. 1 del 31 marzo 2020: misure urgenti in materia di gestione dei rifiuti.

Legge regionale n. 5 del 1° aprile 2020: proroga termini e misure economiche e sanitarie.

Ordinanza n. 9 dell'11 aprile 2020: confermate **fino al 3 maggio** le misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale.

Ordinanza n. 10 del 13 aprile 2020 - fino al 3 maggio:

1. obbligo per chiunque si rechi fuori dell'abitazione di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
2. obbligo per chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi di rimanere presso l'abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;
3. obbligo per gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;
4. obbligo per chiunque, all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;
5. obbligo a chiunque presente sul territorio della Regione, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
6. raccomandazione ai gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie di rilevare la temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale prima del loro accesso;
7. chiusura, nella giornata di domenica e nelle giornate festive, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;
8. possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica e giornate festive comprese; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto; l'incaricato della consegna deve indossare mascherina e guanti monouso e che sia l'incaricato e il destinatario mantengano comunque la distanza interpersonale di almeno un metro;
9. divieto dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano;
10. obbligo per chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, nonché ai servizi pubblici non di linea, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, di utilizzare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio;
11. obbligo per chiunque, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
12. ammessa l'attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge.

LAZIO – fino a nuovo provvedimento

1. attivazione in urgenza di posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva; individuazione dello Spallanzani quale struttura di riferimento per la gestione del Covid-19 e quale ulteriore struttura dedicata il Columbus della Fondazione Policlinico Gemelli;
2. valutazione di eventuali misure di riduzione o sospensione attività ambulatoriali;
3. disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
4. tali misure non si applicano agli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute; agli spostamenti funzionali al transito e al trasporto di merci; agli spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici; spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio di protezione civile e del SSN.

Ordinanza n. 6 del 10 marzo 2020 - fino al 3 maggio 2020:

1. chiusura dei centri estetici, centri tatuaggi autonomi o inseriti all'interno di altre strutture;
2. la Direzione Salute valuterà eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero differibili e non urgenti.

Ordinanza n. 7 del 12 marzo 2020: revisione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale fino a nuovo provvedimento.

Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020 - fino al 3 maggio 2020:

1. sospensione attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anziane e disabili, ad eccezione di casi gravi;
2. i servizi territoriali pubblici o privati assicurano attività ambulatoriale limitatamente alle prestazioni urgenti ed indifferibili;
3. rimodulazione dei piani di assistenza individuale.

Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020:

1. istituzione di una nuova procedura per la telesorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare, tramite applicazione LAZIODOCTOR; le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono mettere a disposizione i posti letto eventualmente richiesti dalla Direzione salute;
2. allestimento a unità Covid-19 della Torre 8 di medicina interna del Policlinico Tor Vergata e del presidio G.Eastman del Policlinico Umberto I e dell'Istituto Clinico Cardiologico;
3. sospensione dei tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri.

Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2020 - fino al 3 maggio 2020:

1. riduzione dell'orario di lavoro per le attività commerciali attualmente aperte, dalle 8:30 alle 19:00 nei giorni feriali, e dalle 8:30 alle 15:00 nei festivi, fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, giornali, distributori automatici, dettaglio carburante;
2. invito alla cittadinanza di effettuare acquisti alimentari o di altra prima necessità in prossimità del proprio quartiere di residenza o in cui si svolge attività lavorativa.

Ordinanza n. 12 del 19 marzo 2020 e Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020:

1. incremento posti letto terapia intensiva;
2. fino al **3 maggio 2020** divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative personali e delle imprese, limitazioni alle attività del mercato ortofrutticolo, sospensione attività commerciali e dei cantieri di lavoro, chiusura parchi, sospensione fermate mezzi pubblici per il comune di Fondi (LT).

Delibera di giunta n.126 del 31 marzo 2020: sospensione termini di versamento della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, dell'IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili) e dell'IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione) dovute per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020; i versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020.

Ordinanza n. 22 del 1° aprile 2020: ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari

Ordinanza n. 25 del 10 aprile 2020: fino al 24 aprile divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative personali e delle imprese, sospensione attività commerciali e dei cantieri di lavoro, chiusura parchi, sospensione fermate mezzi pubblici con riferimento al territorio del Comune di Celleno (Viterbo).

Ordinanza n. 26 del 13 aprile 2020: proroga fino al 3 maggio delle ordinanze n. 6, 8, 10, 12 e 20; **inoltre:**

- vietata l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari nelle giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio, ad eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio;
- differimento al 20 aprile 2020 la riapertura delle attività di vendita di libri.

Ordinanza n. 27 del 14 aprile 2020 - fino al 28 aprile: con riferimento al territorio circostante la struttura San Raffaele Rocca di Papa, divieto di allontanamento e di accesso, controllo giornaliero di tutto il personale, mediante termoscanner e saturimetro, da collocare in prossimità dei varchi di ingresso.

Ordinanza n. 28 del 15 aprile 2020 - fino al 3 maggio: per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale nonché per le strutture ricettive all'aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate.

Ordinanza n. 29 del 15 aprile 2020 - fino al 3 maggio: consentito lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile.

Ordinanza n. 30 del 17 aprile 2020 - campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di **vaccinazione antipneumococcica** per la stagione 2020-2020.

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i Soggetti di età ≥ 65 anni e per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per le persone con ≥ 65 anni, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione;
- la mancata vaccinazione per Medici e personale sanitario, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro;
- introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i anziani e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;
- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

Ordinanza n. 32 del 17 aprile 2020 – fino al 3 maggio: consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna.

Ordinanza n. 33 del 18 aprile 2020 – fino al giorno 2 maggio: divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative personali e delle imprese, sospensione attività commerciali

e dei cantieri di lavoro, chiusura parchi, sospensione fermate mezzi pubblici con riferimento al territorio del Comune di **Campagnano** di Roma.

Ordinanza n. 34 del 18 aprile 2020 – (sostituisce l'Ordinanza n.31) raccomandazioni di prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali che devono garantire il rispetto delle misure contenute nell'allegato alla presente Ordinanza.

Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020 – fino al 3 maggio:

- consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
- consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità di porto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; consentite le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;
- le citate attività indicate dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

DGR 209 del 24 aprile: indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità; al fine di valutare lo stato di salute degli operatori sanitari e alla gestione degli eventi epidemici in comunità ristrette, proponendo un ricorso ragionato alla diagnostica di laboratorio disponibile attraverso procedure affidabili e uniformi su tutto il territorio regionale; la metodologia proposta potrà essere applicata anche ad altre istituzioni e comparti, con particolare riferimento alle Forze dell'Ordine.

LIGURIA

Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020: procedure smaltimento rifiuti persone affette da Covid-19

Ordinanza n. 10 del 24 marzo 2020: proroga termini in materia urbanistica-edilizia e in materia di attività estrattive.

Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2020: sospensione efficacia disposizioni sull'incompatibilità nel conferimento di incarichi ai medici del SSR.

Ordinanza n. 17 del 3 aprile 2020: chiamata dei soggetti già positivi al Covid-19 per effettuare tamponi orofaringei nella propria auto.

Decreto n. 18 del 13 aprile 2020: autorizzati allestimenti per apertura stabilimenti balneari; consentite attività manutenzione imbarcazioni all'ormeggio; consentite attività di manutenzione del verde; piena operatività cantieri per le opere pubbliche.

Ordinanza n. 19 del 14 aprile 2020 - fino al 3 maggio:

1. obbligo per i passeggeri sbarcati in Liguria di recarsi presso i propri domicili entro 6 ore;
2. riprogrammazione servizio trasporto pubblico locale e rimodulazione servizio taxi;
3. i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Ordinanza n. 20 del 16 aprile 2020 - attribuzione di poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo all'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) verso le singole Asl, al fine dell'applicazione e del monitoraggio delle indicazioni già inviate e da inviarsi alle RSA.

Ordinanza n. 21 del 24 aprile 2020 – possibilità di utilizzare tutte le centrali d'acquisto per acquistare DPI.

LOMBARDIA

Ordinanza n. 510 del 18 marzo 2020: misure igienico-sanitarie sui servizi di noleggio con conducente con autobus e tariffe massime per i servizi di consegna a domicilio beni di prima necessità.

Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020: gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 525 del 9 aprile 2020: nel territorio regionale si procede, anche in deroga alla vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in particolare con riferimento all'acquisizione del consenso degli interessati al trattamento dei dati personali necessari per l'invio di sms istituzionali di massa a tutte le utenze telefoniche presenti sul territorio lombardo del seguente testo «Regione Lombardia CercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa contagio.» associandolo al mittente «RegioneLomb».

Ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 - dal 14 aprile al 3 maggio:

1. ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
4. nel caso di uscita dalla propria abitazione con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
5. vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
6. consentito il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati;
7. vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile, latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, nonché i distributori automatici presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione;
8. consentito l'accesso alle attività commerciali al dettaglio ad un solo componente per nucleo familiare;
9. gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell'accesso all'esercizio; raccomandata la rilevazione, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso.
10. consentiti i mercati coperti per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato;
11. consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
12. consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche;
13. consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell'ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione;
14. consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto;
15. si applicano le misure adottate con il DPCM del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

- a. le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) **devono essere svolte in modalità di lavoro agile**, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
 - b. le attività di Riparazione e manutenzione di computer e periferiche, Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni, Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, restano sospese ad eccezione degli interventi strumentali all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite o urgenti per le abitazioni;
16. sospesa l'accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili ad eccezione necessità connesse all'emergenza; consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie: • personale in servizio presso le stesse strutture; • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività; • personale viaggiante di mezzi di trasporto; • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento; • soggetti entrati dall'estero; • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;
 17. consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
 18. i servizi bancari, finanziari e assicurativi devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
 19. obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti;
 20. si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza: adottare forme di rotazione dei dipendenti; sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali al controllo della temperatura corporea; se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l'accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti; le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l'igiene delle mani; messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani; qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine; limitare gli spostamenti all'interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; contingentare l'accesso agli spazi comuni, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

Ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020 - dal 29 aprile al 3 maggio 2020:

- Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi compresa la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;
- restano sospesi: i mercati non individuati dai rispettivi comuni; le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti; le fiere e le sagre;

- consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020 la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati; apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati; articoli per l'illuminazione; ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; apparecchiature fotografiche e relativi accessori.

MARCHE

Il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (GORES) - tavolo tecnico della Regione Marche – dovrà provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e in tutte le unità di offerta sociosanitaria.

Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020: mobilità conviventi con persone affette da disturbo dello spettro autistico certificato dall'autorità sanitaria.

Ordinanza n. 16 del 26 marzo 2020: consentito a nuclei familiari conviventi che hanno in casa figli o parenti o affini affetti da patologie certificate dall'autorità sanitaria di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione anche fuori dei limiti del territorio comunale di residenza o domicilio.

Ordinanza n. 17 del 1° aprile 2020: modalità gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 18 del 2 aprile 2020: riprogrammazione servizio ferroviario locale.

Ordinanza n. 19 del 3 aprile 2020: **fino a nuovo provvedimento**, sospesa l'attività dei centri semiresidenziali per anziani e per persone con problemi di salute mentale su tutto il territorio regionale.

Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020: garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.

Ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 - fino a nuovo provvedimento:

1. chiuse le spiagge;
2. uso della bicicletta e spostamento a piedi consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche; se la motivazione è l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, obbligo a restare in prossimità della propria abitazione;
3. consentita apertura esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo la rete autostradale e la rete delle strade extraurbane principali, limitazioni per le strade extraurbane secondarie, divieto nei centri abitati;
4. orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato consentito dalle ore 8 alle ore 20.

Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2020: chiusura di tutte le attività di vendita di generi alimentari nelle giornate del 12 e 25 aprile e 1° maggio; riconfermata l'apertura di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.

Decreto n.99 del 16 aprile 2020: ammesse le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari senza esecuzione di modifiche o nuove opere e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici; ammesse le opere minori funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese, attività edilizia libera e opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA; ammesse prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio; piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche; consentite anche la manutenzione del verde pubblico e privato.

Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020: **dal 25 aprile per la durata dell'emergenza** e comunque non superiore a sei mesi: modalità gestione rifiuti urbani.

MOLISE

Ordinanza n. 6 del 14 marzo 2020: i soggetti impegnati nelle attività di trasporto di beni di prima necessità che dal 14 marzo soggiornino nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli devono comunque di dotarsi di dispositivi di sicurezza

individuale. Le aziende di trasporto con sede legale in Molise (**Ordinanza n. 7 del 15 marzo 2020**) devono comunicare quotidianamente alle Prefetture i nominativi di tali soggetti.

Ordinanza n. 13 del 2 aprile 2020: Per un periodo di tre mesi autorizzata l'applicazione sul territorio regionale di nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico.

Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2020 - fino al 23 aprile 2020:

nel territorio comunale di Cercemaggiore, obbligo per le persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio e alle persone fisiche che transitino nel suindicato territorio di utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza sul medesimo territorio.

Ordinanza n. 20 del 14 aprile 2020 – fino al 3 maggio: riprogrammazione trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 21 del 15 aprile 2020 – fino al 3 maggio: consentito lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare.

Ordinanza n. 22 del 17 aprile 2020 -- fino al 3 maggio: con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime ammesso l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.

PIEMONTE

Decreto n.43 del 13 aprile 2020 – fino al 3 maggio:

1. divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori tranne motivate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
2. vietati gli assembramenti di più di 2 persone;
3. monitoraggio clinico operatori sanitari;
4. divieto assoluto di mobilità soggetti in quarantena o positivi al virus;
5. sospensione uffici pubblici, salvo servizi essenziali;
6. sospensione attività commerciali al dettaglio, eccetto alimentari e di prima necessità;
7. sospensione attività di commercio al dettaglio di libri e di vestiti per bambini e neonati (in deroga a quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020);
8. consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici;
9. accesso alle attività commerciali consentito ad un solo componente del nucleo familiare;
10. consentiti mercati settimanali solo con accesso scaglionato;
11. obbligo dell'uso delle mascherine e dei guanti monouso per personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali aperti;
12. divieto assembramento presso distributori automatici;
13. blocco delle slot machine e monitor per motivi di gioco;
14. aperte le edicole, le farmacie, i tabaccai;
15. sospensione attività inerenti servizi alla persona;
16. possibilità di svolgere attività alle persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati;
17. garantiti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché l'attività del settore agricolo e di trasformazione agro-alimentare;
18. garantite attività gestione rifiuti;
19. sospensione attività di ristorazione, ad esclusione dei servizi di mensa e catering e di servizio a domicilio;
20. chiusura esercizi somministrazione alimenti e bevande all'interno delle stazioni ferroviarie, nelle aree di servizio, eccetto autostrade;
21. chiusura studi professionali;
22. fermata l'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
23. chiusura di tutte le strutture ricettive, salvo servizi legati all'emergenza;
24. divieto accesso parchi e giardini pubblici;
25. sospensione eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e sedute di allenamento atleti professionisti e non;

26. chiusura impianti sciistici, palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, centri culturali sociali e ricreativi, musei e altri istituti di cultura;
27. sospensione cerimonie civili e religiose, comprese le funebri;
28. sospensione servizi educativi, scuole, università, corsi professionali, ecc.
29. sospensione procedure concorsuali pubbliche e private e sospensione esami di idoneità;
30. sospensione congedi ordinari del personale sanitario;
31. raccomandazione di rilevazione sistematica della temperatura ai clienti dei supermercati e delle farmacie e nei luoghi di lavoro;
32. raccomandazione che nelle attività commerciali al chiuso e all'aperto e sui mezzi di trasporto pubblico, anche non di linea, i clienti possano accedervi se provvisti di mascherine;
33. raccomandazione per le attività produttive: utilizzo massimo di lavoro agile, incentivazione ferie o congedi retribuiti, sospensione attività reparti non indispensabili alla produzione, assunzioni protocolli sicurezza, incentivazione operazioni di sanificazione.

Decreto n.47 del 20 aprile 2020 – fino al 3 maggio: chiusura di tutti gli esercizi commerciali il 25 aprile e il 1° maggio, escluso farmacie e parafarmacie, edicole, aree di servizio sulle autostrade e impianti di distribuzione carburanti su strade e autostrade.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 174300 del 18 marzo 2020: disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi e misure in materia di personale dell'amministrazione provinciale.

Ordinanza n. 185699 del 27 marzo 2020: proroga contratti pubblici e sospensione scadenze per adempimenti.

Ordinanza n. 185834 del 27 marzo 2020: convenzione con associazione albergatori per offrire possibilità di recupero fisico al personale operante nelle strutture del sistema sanitario provinciale.

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ordinanza n. 207099 del 10 aprile 2020 - per 6 mesi dal 10 aprile 2020: disposizioni in materia di rifiuti, di adempimenti ambientali, di procedimenti amministrativi.

Ordinanza n. 209623 del 14 aprile 2020 – convenzione con associazione albergatori e imprese turistiche per individuazione strutture collettive di assistenza

Ordinanza n. 211412 del 15 aprile 2020 – (sostituisce l'ordinanza del 13 aprile) fino al 3 maggio:

1. non consentito il commercio al dettaglio di libri;
2. il commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria è ammesso esclusivamente all'interno delle attività di vendita di prodotti alimentari, tabaccai e giornali e librerie;
3. ammesse le attività produttive che si svolgono esclusivamente all'aria aperta;
4. ammesso lo svolgimento di attività produttive e di cantiere al chiuso, limitatamente alle operazioni che possono essere svolte senza la compresenza di più persone;
5. obbligo di utilizzo della mascherina per l'accesso agli esercizi commerciali e per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea; l'accesso alle attività di vendita di generi alimentari consentito solamente a chi indossa mascherine e guanti; i guanti siano messi a disposizione dei clienti; in caso di assenza di mascherina, utilizzo di altro indumento adeguato a coprire naso e bocca e in caso di non reperibilità dei guanti monouso possibilità di usare gel disinfettante
6. obbligo per chi opera negli esercizi di vendita di generi alimentari di uso mascherine e guanti;
7. consentiti gli spostamenti per la cura dell'orto;
8. chiunque presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre deve restare presso il proprio domicilio, limitando ogni contatto;
9. in tutte le attività economiche raccomandazione di attivare misure per il controllo della temperatura.

Ordinanza n. 216166 del 19 aprile 2020 – dal 20 aprile al 3 maggio consentito il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati e di cartoleria esclusivamente per gli esercizi al di fuori di centri commerciali; obbligatorio uso mascherine e guanti per recarsi presso le attività commerciali aperte.

Ordinanza n. 228940 del 25 aprile 2020 – fino al 3 maggio:

- consentita per i cittadini privati la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo su superfici agricole e orti;
- consentito l'accesso agli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici;
- consentito camminare contemporaneamente ad entrambi i genitori con propri figli minori nei pressi della propria abitazione;
- consentito utilizzo della rete percorsi ciclabili e pedonali, per comprovate esigenze lavorative;
- consentita la vendita di cibo da asporto;
- utilizzo obbligatorio della mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

PROV.BOLZANO

Ordinanza n. 13 del 23 marzo 2020: disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termine di procedimenti amministrativi e scadenze per l'Amministrazione provinciale nonché per le strutture organizzative della stessa.

Ordinanza n. 14 del 26 marzo 2020: sospensione scadenze pagamenti tributi comunali fino al 15 dicembre 2020, tariffe comunali fino al 30 giugno 2020, rette delle scuole dell'infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi.

Ordinanza n. 20 del 13 aprile 2020- fino al 3 maggio:

1. consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute;
2. vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
3. obbligo di coprirsi naso e bocca all'esterno della propria abitazione per uno spostamento o per un'attività consentita; per i bambini non in età scolare, il predetto accorgimento è raccomandato;
4. chiuse alla pubblica circolazione le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali, nonché le reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale;
5. obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre di rimanere presso il proprio domicilio, evitare i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
6. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
7. vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
8. divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici e ogni area di verde pubblico;
9. divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto se non in prossimità dell'abitazione;
10. i Sindaci dei Comuni altoatesini possono adottare misure ulteriori più restrittive per quanto concerne l'attività motoria;
11. sospensione eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti;
12. chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
13. sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure per evitare assembramenti; sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
14. chiusi musei e altri istituti e luoghi della cultura; sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

15. sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, ecc.;
16. sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
17. sospese le procedure concorsuali pubbliche e private; sospesi i congedi ordinari del personale sanitario, assistenziale e tecnico; sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; sospesi gli esami di idoneità;
18. divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
19. l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
20. sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
21. chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
22. aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
23. le attività consentite non possono comunque essere esercitate oltre le ore 19.00, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie;
24. le attività di vendita di generi alimentari sono chiuse nei giorni di domenica e festivi;
25. consentita, ai gestori delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità non sospese, la vendita di articoli di cartoleria e di altri oggetti di consumo giornaliero;
26. tutto il personale addetto alla vendita al dettaglio nelle attività consentite deve essere munito di dispositivi di adeguata copertura di naso e bocca;
27. sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;
28. chiusi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; chiusi anche i bar presso gli ospedali, le case di cura e le strutture assimilate;
29. sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nel DPCM;
30. consentiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare;
31. attività professionali: sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
32. sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate;
33. consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità;
34. sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
35. le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale ospitano esclusivamente le persone presenti in Alto Adige per le ragioni consentite dai DPCM o dalle ordinanze presidenziali;

36. espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
37. obbligo per le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza di adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
38. sospensione dei comizi elettorali su tutto il territorio provinciale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
39. ammessa l'attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private.

Ordinanza n. 21 del 18 aprile 2020- fino al 3 maggio: chiarimenti della precedente ordinanza, in particolare, in riferimento alle attività non già consentite, è ammessa la realizzazione di prodotti o servizi presso i locali dell'impresa con l'eventuale intervento di un massimo di 5 lavoratori.

Ordinanza n. 22 del 21 aprile 2020- sospensione della distribuzione del materiale proveniente dalla Cina e non riscontrato conforme dall'INAIL sino a quando una commissione di esperti insediati dall'Azienda Sanitaria non abbia valutato il materiale e lo abbia ritenuto comunque utilizzabile.

PUGLIA

Ordinanza n. 182 del 14 marzo 2020: i soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al proprio medico di base o operatore di sanità pubblica competente, osservare lo stato di isolamento per 14 giorni, non spostarsi o viaggiare, rimanere raggiungibili per eventuale attività di sorveglianza

Ordinanza n. 183 del 14 marzo 2020: le aziende esercenti attività di Call center, che non abbiano utilizzato le modalità di lavoro agile, devono adottare misure di sicurezza anti-contagio.

Ordinanza n. 205 dell'11 aprile 2020 - fino al 3 maggio: disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario

Ordinanza n. 206 dell'11 aprile 2020 - fino al 31 luglio: misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 207 del 15 aprile 2020 - fino al 3 maggio: con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, ammesso l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge.

Ordinanza n. 209 del 17 aprile 2020 - fino al 3 maggio: ammesso lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali.

Ordinanza n. 211 del 18 aprile 2020 - chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità; consentite le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio e l'esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Ordinanza n. 212 del 21 aprile 2020 - fino al 3 maggio: per tutte le strutture ricettive all'aperto e le strutture ricettive le cui attività risultano sospese, ammesso l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti, funzionali all'esercizio dell'attività ricettiva, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.

SARDEGNA

Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020: concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per prevenzione e gestione emergenza Covid-19.

Ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020 – fino al 3 maggio:

1. Sospeso il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna, fatte salve esigenze dimostrate improrogabili;
2. traffico aereo passeggeri da e per la Sardegna garantito esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze.

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare

l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziato per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020: disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani sino **al 31 luglio 2020**.

Ordinanza n. 17 del 4 aprile 2020 - sino al 3 maggio:

1. chiusi parchi e giardini pubblici e spiagge;
2. consentita l'attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina;
3. uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell'intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste;
4. sospesa l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull'intero territorio regionale;
5. consentiti, anche nelle giornate festive, i servizi di consegna a domicilio, a condizione che gli operatori siano dotati dei necessari DPI;
6. vietata l'apertura nella giornata di domenica degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, fatte salve le farmacie e le parafarmacie, tabaccai ed edicole;
7. altresì vietata l'apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio; apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitari; obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso;
8. consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari ed essenziali, tranne per l'acquisto di farmaci;
9. nei mezzi del trasporto pubblico locale, consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati;
10. vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
11. divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano.

Ordinanza n. 18 del 7 aprile 2020 - sino al 3 maggio:

- tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dalla data del 4 aprile 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull'intero territorio regionale;
- obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 4 aprile 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna;
- procedure specifiche per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti.

Ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020: prorogate **al 3 maggio** le ordinanze numero 9, 17 e 18; confermate, almeno **fino al 26 aprile** le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali.

SICILIA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020 – fino al 3 maggio: fino a nuovo provvedimento, le ASP individuano le strutture alberghiere aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivamente tamponati o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena. Ogni struttura

alberghiera o ricettiva interessata deve sottoscrivere con le ASP territorialmente competenti la convenzione.

Ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020 – fino al 3 maggio - (sostituita l'Ordinanza n°16 dell'11 aprile):

1. nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al DPCM del 10 aprile 2020;
2. consentito nei mezzi di trasporto pubblico urbano l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi;
3. efficaci, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le precedenti disposizioni;
4. consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali;
5. autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private;
6. consentiti gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, solamente in prossimità della abitazione;
7. nei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente;
8. disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole;
9. consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza;
10. chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di: a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di andare più volte al giorno i locali dell'abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite;
11. gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola;
12. rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020;
13. continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19.

TOSCANA – valida per 90 giorni dal 10 marzo 2020

1. sospensione di: viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
2. raccomandazione per gli ospedali e per le strutture sanitarie e sociosanitarie del SSR di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi agli stabilimenti ospedalieri allo scopo di ridurre l'accesso privo di sorveglianza e di ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori, sia per i pazienti ricoverati, sia per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti;
3. interruzione accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali; limitazione attività programmata sia istituzionale che in libera professione.

Dal 4 marzo 2020 e per 90 giorni è attivata l'unità di crisi regionale.

Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020: individuazione di strutture alberghiere aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento.

Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020: piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in Toscana.

Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020: disposizioni sulle mascherine per personale sanitario.

Ordinanza n. 18 del 25 marzo 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione:

1. criteri per la distribuzione e rendicontazione delle mascherine protettive; impiego del test sierologico rapido nei confronti, in primis, del personale sanitario e nei confronti dei MMG/PLS e medici di continuità assistenziale operante all'interno degli ospedali;
2. le prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate A PHT, con ricetta limitativa, non sottoposte a Piano Terapeutico e prescrittibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti, potranno essere erogate nel canale della Distribuzione per conto (DPC).

Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione:

1. La Unità Speciale di Continuità Assistenziale (UCSA) è una struttura operativa della Medicina Generale volta ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria e deve essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
2. ai Medici di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia è chiesto di tener conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione di Esperti appositamente individuata (allegato 1 "Farmaci indicati nel trattamento della infezione da Coronavirus accertata o sospetta");
3. la Regione, attraverso la consultazione permanente con la suddetta Commissione, si riserva la revisione ed implementazione delle indicazioni terapeutiche, alla luce della disponibilità di nuove evidenze scientifiche; la Regione affida alla succitata Commissione, in collaborazione con il Comitato Etico Regionale per la sperimentazione clinica e i competenti settori regionali, il compito di proporre ad AIFA protocolli di ricerca ed estendere la partecipazione alle sperimentazioni di farmaci per la terapia del Coronavirus anche ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Famiglia;
4. la Regione istituisce, con proprio provvedimento una specifica Commissione, composta da esperti in materia, con il compito di definire le linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID 19 in ambito territoriale.

Ordinanza n. 21 del 29 marzo 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: misure per le RSA, RSD o altra struttura sociosanitaria.

Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: Indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi.

Ordinanza n. 24 del 5 aprile 2020 – per un mese: modalità delle operazioni di scarico delle acque reflue e acque grigie originate da utenze civili della nave Costa Diadema ormeggiata nel porto di Piombino.

Ordinanza n. 25 del 6 aprile 2020 – per un mese: modalità per il trattamento dei rifiuti urbani e speciali di derivazione urbana.

Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: sostituzione degli allegati 1 (Farmaci indicati nel trattamento della infezione da Coronavirus accertata o sospetta) e 2 della Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020.

Ordinanza n. 28 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: misure per le RSA, RSD o le altre strutture sociosanitarie.

Ordinanza n. 29 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: garantire almeno una volta al giorno un controllo infermieristico e medico ad ogni singolo paziente dell'Albergo sanitario; proporre a tutti i pazienti COVID il soggiorno presso l'albergo Sanitario che garantisce un maggior livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato.

Ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: consentita l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio e di giochi e giocattoli all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre non soggette a chiusura; consentite le consegne a

domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza; consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.

Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020: ESTAR deve procedere all'acquisto di mascherine monouso, da distribuire ai cittadini della Regione Toscana, in numero pari a dieci milioni per un importo stimato complessivo pari ad € 5.500.000,00 e, nelle more di un eventuale rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, assicura con proprie risorse la copertura finanziaria.

Ordinanza n. 34 del 14 aprile 2020- per 90 giorni dalla pubblicazione:

- le Aziende sanitarie e i diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR, si devono attenere alle "Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale";
- la Commissione di esperti deve provvedere a garantirne l'aggiornamento costante delle predette linee di indirizzo;
- le applicazioni e gli strumenti informatici regionali, presenti nell'allegato alle Linee di indirizzo e inerente il sistema informativo unico per la emergenza da COVID -19, devono essere adottati da tutte le aziende ed enti regionali.

Ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020 - fino al 3 maggio: lo spostamento per lo svolgimento di attività agricole amatoriali può essere effettuato esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative; nuove condizioni per il controllo e contenimento della fauna selvatica e per le attività selvicolturali.

Ordinanza n. 37 del 16 aprile 2020 - fino al 3 maggio:

- consentite le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all'ormeggio;
- chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree in concessione o di pertinenza, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta;
- chiusura nei giorni di sabato 25 aprile e di venerdì 1° maggio di tutti gli esercizi commerciali nonché le rivendite di generi di monopolio; confermata l'apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie.

Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 - fino al 3 maggio (annullata l'Ordinanza n° 33 del 13 aprile 2020) - misure di contenimento per **tutti gli ambienti di lavoro** esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi:

- il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze della Regione Toscana;
- per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi;
- la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri;
- obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati, in spazi chiusi in presenza di più persone, in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
- in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, divieto di recarsi sul posto di lavoro e obbligatorio rimanere al proprio domicilio (il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente)
- prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso (la frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa);
- il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso;
- ove non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2

senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente (se le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche);

- deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro e garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;
- la sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). (tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione);
- ove presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica;
- il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale (è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro);
- il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi;
- i datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori; l'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana.

Previste altre disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali.

Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi: integrazione degli ambiti di soggetti cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi.

Ordinanza n. 40 del 22 aprile 2020 – fino al 3 maggio:

- negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'impresa che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico;
- per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi;
- ove possibile, consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici); nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina;
- la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni indicate in Allegato 1;
- obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: a) in spazi chiusi in presenza di più persone; b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
- approvate le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, riportate in Allegato 1 alla presente ordinanza; i cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni della presente ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, anche al fine di evitare l'interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni.

Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 – fino al 3 maggio:

- dal 24 aprile consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane; sospesa ogni forma di consumo sul posto;

- consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;
- consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
- consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l'orario del servizio.

Ordinanza n. 42 del 23 aprile 2020: ESTAR deve procedere all'acquisto di ulteriori mascherine monouso, da distribuire ai cittadini della Regione Toscana, in numero pari a dieci milioni per un importo stimato complessivo pari ad € 5.500.000,00 oltre IVA, all'affidamento di un servizio esterno di imbustamento delle mascherine nel frattempo acquistate da ESTAR per un importo stimato pari a € 750.000,00 oltre IVA nonché all'affidamento di un servizio di logistica distributiva per un importo stimato pari a € 150.000,00 oltre IVA.

Ordinanza n. 43 del 24 aprile 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: consentito l'accesso alle strutture aziendali del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno, anche da parte di aziende conto terzi, al fine di svolgere, le attività manutentive e conservative del pellame.

UMBRIA - fino a nuovo provvedimento:

1. limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
2. rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
3. sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
4. privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

Ordinanza n. 12 del 30 marzo 2020: differimento del versamento del Contributo della Tutela dell'Ambiente dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava al 30 giugno 2020.

Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020: modalità di trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 e organizzazione del servizio di raccolta.

Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020: fino alla cessazione dell'emergenza, possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per uffici e di giochi e giocattoli, all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura; le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità devono garantire un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori sociosanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari.

Ordinanza n. 17 del 10 aprile 2020 - fino al 3 maggio: divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative personali e delle imprese, sospensione attività commerciali e dei cantieri di lavoro, chiusura parchi, sospensione fermate mezzi pubblici per il Comune di Giove (TR).

Ordinanza n. 18 dell'11 aprile 2020: Ulteriori disposizioni fino al **3 maggio 2020**, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus.

Ordinanza n. 19 del 20 aprile 2020: chiusura attività commerciali il 25 e il 26 aprile 2020 e il 1° maggio, esclusi giornali, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e punti vendita di carburante per autotrazione.

Ordinanza n. 20 del 23 aprile 2020 - fino al 3 maggio 2020: consentito lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e di tutte le norme di sicurezza relative.

Ordinanza n. 20 del 23 aprile 2020 – prorogata l'Ordinanza n. 17 fino al 3 maggio 2020.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: sospensione accesso libero agli ambulatori; attività solo su appuntamento con adeguati dispositivi.

Ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: chiusura dei parchi pubblici, attività motoria in prossimità della propria abitazione.

Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative e imprenditoriali, produttive e commerciali, soppressione di fermate di mezzi pubblici nel comune di Pontey.

Ordinanza n. 123 del 26 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: riduzioni dell'offerta di trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 124 del 27 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da Covid-19 e standardizzazione comportamenti (vedasi allegato all'ordinanza).

Ordinanza n. 139 del 4 aprile - fino a nuovo provvedimento:

1. vietato l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano;
2. obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto di ammettere e far circolare solo i soggetti dotati di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca e di previsione di ogni strumento atto ad evitare assembramenti;
3. obbligo, a tutto il personale di vendita al dettaglio nelle attività consentite, di utilizzo di dispositivi di protezione individuali quali guanti e mascherine.
4. confermata la validità di tutte le altre misure adottate con le ordinanze n. 115, 116, 117, 123 e 124.

Ordinanza n. 154 del 14 aprile - fino a nuovo provvedimento: l'accesso, la permanenza e la circolazione all'interno dei locali di vendita delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri ed al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti misure:

- accesso da un unico ingresso; se la superficie complessiva è sino a 40 metri quadri, permanenza consentita ad una sola persona alla volta; se la superficie complessiva è superiore dovrà essere rispettata la distanza minima di 1 metro fra un cliente e l'altro;
- la circolazione dei venditori e degli acquirenti deve avvenire indossando guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca;
- nei locali o parti di locali destinati al commercio al dettaglio di libri dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile; è da privilegiare, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria da acquistare.

Ordinanza n. 160 del 19 aprile - fino a nuovo provvedimento: nei cantieri non devono essere presenti più di 10 addetti; se la distanza è minore di due metri, tutti i soggetti devono indossare mascherine o mezzi protettivi idonei.

Ordinanza n. 161 del 19 aprile - fino a nuovo provvedimento: consentite attività lavorative su superfici agricole di limitate dimensioni e la conduzione di piccoli allevamenti per produzioni di autoconsumo anche al di fuori del proprio comune.

Ordinanza n. 171 del 21 aprile - fino a nuovo provvedimento: disposizioni per vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, ecc.

Ordinanza n. 181 del 24 aprile - fino a nuovo provvedimento: disposizioni per il conferimento di rifiuti derivanti da attività agricole per autoconsumo, dalla cura e manutenzione parchi, giardini ed aree verdi e di rifiuti urbani ingombranti.

Ordinanza n. 182 del 25 aprile - dal 25 aprile (modifiche all'Ordinanza n. 117): disposta l'apertura al transito veicolare dei due accessi al territorio comunale di Pontey.

VENETO

Ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020 - fino al 3 maggio: Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici; nei servizi taxi o di noleggio con conducente garantita la sicurezza di utenti e operatori limitando il servizio ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo.

Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020 - fino al 3 maggio:

1. chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020;
2. divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano;
3. negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante;
4. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14;
5. deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
6. vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
7. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all'aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella proprietà stessa;
8. ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l'assistenza al parto da parte del genitore;
9. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione;
10. ammessi i distributori automatici, solo se all'interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l'acqua potabile, latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
11. chiusi domenica e giorni festivi gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia;
12. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi;
13. obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;
14. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;
15. nell'attività bancaria, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento;
16. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;
17. ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata comunali più vicini alla residenza;
18. ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;

Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 - dal 24 aprile al 3 maggio:

- consentita la vendita di cibo da asporto; sospesa ogni forma di consumo sul posto;

- revocata la disposizione restrittiva relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie;
- per le opere pubbliche, è ammessa a l'esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari; opere d'arte nel sottosuolo; dighe; acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; opere marittime e lavori di dragaggio; opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; opere di ingegneria naturalistica; opere strutturali speciali; demolizione di opere;
- consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente;
- consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento;
- consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- ammessa nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
- consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
- consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;
- confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite, l'obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;
- confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse, l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate.